

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A
MEZZO BUONI PASTO ELETTRONICI OCCORRENTI
ALLE AZIENDE SANITARIE A.S.L. BI, A.S.L. NO, A.S.L. VCO
AFFERENTI ALLA FEDERAZIONE SOVRAZIONALE PIEMONTE4 - PIEMONTE NORD - EST**

**Gara numero: 5027479
CIG numero: 5129105F54**

NORMATIVA COMUNITARIA
Direttiva Comunitaria 2004/18/CEE
Decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163



SOMMARIO

PARTE I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI	4
Art. 1. Premessa.....	4
Art. 2. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto.....	4
Art. 3. Normativa di riferimento	5
Art. 4. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare.....	5
Art. 5. Informazioni.....	5
PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA.....	6
Art. 6. Oggetto ed ammontare dell'appalto.....	6
Art. 7. Soggetti ammessi alla gara.....	7
Art. 8. Requisiti di partecipazione alla gara.....	7
Art. 9. Avvalimento	9
Art. 10. Garanzia a corredo dell'offerta.....	10
Art. 11. Tipologia della documentazione amministrativa.....	11
Art. 12. Documentazione tecnica.....	14
Art. 13. Compilazione dell'offerta economica.....	15
Art. 14. Sottoscrizione dell'offerta.....	16
Art. 15. Validità dell'offerta	16
Art. 16. Composizione e trasmissione del plico.....	17
Art. 17. Procedura e criterio di aggiudicazione	18
Art. 18. Elementi di valutazione e fattori ponderali	18
Art. 19. Modalità di svolgimento della gara Sedute di gara.....	20
Art. 20. Aggiudicazione	22
Art. 21. Criterio teleologico.....	23
Art. 22. Ulteriori regole.....	23
Art. 23. Informativa per il trattamento dei dati personali	23
Art. 24. Adempimenti necessari alla stipula del contratto.....	25
PARTE III – NORMATIVA CONTRATTUALE	26
Art. 25. Norme regolatrici	26
Art. 26. Oggetto	26
Art. 27. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio	26
Art. 28. Importo contrattuale.....	27
Art. 29. Durata dell'appalto	27
Art. 30. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	27
Art. 31. Obblighi di riservatezza.....	29
Art. 32. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.....	29
Art. 33. Responsabili delle Aziende contraenti.....	30
Art. 34. Divieto di sospendere o ritardare il servizio – Avvio dell'esecuzione.....	30
Art. 35. Mancanze nel servizio.....	30
Art. 36. Responsabilità per infortuni e danni	31
Art. 37. Prezzi	31
Art. 38. Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti.....	32
Art. 39. Cauzione definitiva	33
Art. 40. Subappalto.....	34
Art. 41. Verifiche di conformità	35
Art. 42. Penali per inadempimento.....	35
Art. 43. Clausola risolutiva espressa.....	36
Art. 44. Recesso	36
Art. 45. Divieto di cessione del contratto	37
Art. 46. Cessione del credito.....	37
Art. 47. Limitazioni a proponibilità di eccezioni	38



Art. 48. Fallimento, liquidazione, ammissione in concordato amministrativo o controllato	38
Art. 49. Notifiche e comunicazioni.....	38
Art. 50. Spese contrattuali	38
Art. 51. Norme di rinvio.....	38
Art. 52. Foro competente.....	39

PARTE IV – DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO .. 40

Art. 53. Oggetto dell'appalto.....	40
Art. 54. Tipologia del servizio richiesto e valore facciale del buono pasto.....	40
Art. 55. Caratteristiche della carta/tessera elettronica	40
Art. 56. Consegna della carta/tessera elettronica	41
Art. 57. Caratteristiche tecniche del sistema informatico.....	41
Art. 58. Flusso telematico mensile.....	42
Art. 59. Esercizi convenzionati	43

Elenco allegati:

- Allegato A: Istanza di partecipazione
- Allegato B: Modello Subappaltatori
- Allegato C: Modello dichiarazione unica sostitutiva fatti e stati plurimi
- Allegato D.1: Modello Avvalimento
- Allegato D.2: Modello Avvalimento
- Allegato E Schema offerta economica
- Allegato F Elenco sedi AA.SS.RR.
- Allegato G Dichiarazione percentuale di sconto e tempi di pagamento agli esercizi convenzionati/convenzionabili
- Allegato H Dichiarazione impegno di convenzionamento.
- Allegato I Elenco servizi convenzionati



PARTE I - DISPOSIZIONI CONTRATTUALI COMUNI

Art. 1. Premessa

La legge regionale della Regione Piemonte n. 3/2012 ha innovato il sistema delle procedure di acquisizione di beni e servizi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Piemontesi, attraverso l'istituzione delle "Federazioni Sovrazionali" [acronimo: FS] che, strutturate come Società (consortili) di diritto privato, sono delegate ad esercitare competenze e funzioni sostanzialmente analoghe a quella di una "Centrale di committenza regionale", prevista dall'art.1 cm. 455 Legge 296/2006 e dall'art. 33 Dlgs. 163/2006.

La Federazione Sovrazionale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est s.c. a r.l. (cui afferiscono le AASSLL BI, NO, VC, VCO e l'AOU Maggiore della Carità di Novara), di seguito denominata "Federazione", svolge i compiti di Stazione appaltante della presente procedura di gara.

La Federazione è titolare e responsabile dello svolgimento delle fasi di gara fino alla stipula del contratto.

Rientra nella competenza della Federazione la titolarità della gestione giuridico – amministrativa delle seguenti attività contrattuali:

- espletamento della procedura di gara;
- verifica dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e richiesta della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- stipula del contratto.

Resta nell'esclusiva competenza di ciascuna Azienda, per la propria quota di contratto, la completa esecuzione del contratto.

Art. 2. Responsabile del procedimento e direttore di esecuzione del contratto

Per la presente procedura è designata quale Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti e dell'art. 272 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di seguito anche "Regolamento di attuazione"), la D.ssa Antonella Valsesia, Referente settore "Servizi" Acquisizione beni e servizi Federazione Sovrazionale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est.

Il Responsabile del procedimento curerà lo svolgimento della procedura sino alla data di stipulazione del contratto.

Le Amministrazioni contraenti provvederanno, ai sensi dell'art. 274 del Regolamento di attuazione, a designare il Responsabile del procedimento aziendale. Il Responsabile del procedimento aziendale vigila sulla corretta esecuzione del contratto, cura la verifica di conformità delle prestazioni, se del caso contesta al fornitore i disservizi, procede all'applicazione di penali.

Lo stesso autorizza l'avvio dell'esecuzione, cura le eventuali sospensioni, le variazioni contrattuali, le comunicazioni all'Osservatorio per i contratti pubblici nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

Il Responsabile del procedimento aziendale autorizza, qualora ne ricorrano i presupposti, l'esecuzione anticipata del contratto.



Le Amministrazioni contraenti nomineranno, nei casi previsti dall'art. 300 del Regolamento di attuazione, il Direttore dell'esecuzione, cui verrà affidata la responsabilità della gestione del contratto. I rapporti tra il Direttore dell'esecuzione ed il Responsabile del procedimento aziendale sono disciplinati dal D.P.R. n. 207/2010.

Art. 3. Normativa di riferimento

La presente gara e l'appalto sono regolati dalle norme legislative vigenti in materia, con particolare riferimento:

- alla Direttiva CEE 2004/18/CE;
- al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- alle norme contenute nel bando di gara, nel presente Capitolato speciale, nonché dalle leggi e decreti da essi richiamate;
- alle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- alle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.

Art. 4. Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze preliminare

Non sono stati rilevati oneri specifici della sicurezza e non si è resa necessaria la predisposizione del DUVRI.

Art. 5. Informazioni

I Soggetti interessati possono estrarre ed utilizzare per la presentazione dell'offerta copia del bando di gara, del presente Capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet:

www.fs4.piemontenorddest.it

In tal caso, è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque non apposte in quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione.

Le informazioni complementari relative alla gara di cui al presente capitolato possono essere richieste unicamente per iscritto a mezzo fax al numero: **0322/844584 oppure via e-mail (provveditorato.gare@asl.novara.it) entro il giorno 01/07/2013 (ore 16.00)**; se richieste in tempo utile, verranno comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte.

Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni al presente capitolato verranno pubblicati sul sito www.fs4.piemontenorddest.it non oltre sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte. E' pertanto onere dei Soggetti interessati visitare il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali rettifiche/note integrative.



PARTE II - DISCIPLINARE DI GARA

Il presente Disciplinare di gara – parte integrante del Capitolato di gara – contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, i documenti da presentare a corredo della stessa, oltre che la descrizione della procedura di aggiudicazione.

Art. 6. Oggetto ed ammontare dell’appalto

La procedura di gara ha per oggetto l’individuazione di un Operatore economico a cui affidare il contratto per l’esecuzione del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici, occorrente alle Aziende Sanitarie A.S.L. BI, A.S.L. NO ed A.S.L. VCO.

Le attività costituenti l’oggetto del servizio sono le seguenti:

- l’erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante l’utilizzo di Badge (carta o tessera elettronica) presso gli Esercizi convenzionati con il Fornitore;
- la fornitura delle tessere necessarie per l’erogazione del servizio e la loro eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento, furto o smarrimento;
- l’erogazione dei servizi informatici necessari alla gestione ed al controllo del servizio sostitutivo di mensa;
- la fornitura degli strumenti hardware e software per la gestione informatica del servizio.

Le modalità di esecuzione del presente appalto sono descritte nel Disciplinare Tecnico del presente Capitolato Speciale (parte IV).

Il valore stimato delle attività sopra indicate, per l’intera durata contrattuale, posto a base d’asta – in relazione al quale pertanto dovrà essere presentata l’offerta - è pari ad **€2.863.677,32** I.v.a. 4% esclusa.

L’importo a base di gara è stato determinato sulla base del numero dei buoni pasto richiesti (previsione di consumo per l’intera durata contrattuale) e sul valore facciale del buono pasto, IVA 4% esclusa, meglio riassunti nella tabella seguente

Azienda	Numero buoni consumati anno 2012	Numero buoni previsti intera durata contrattuale	Valore facciale del buono (IVA 4% esclusa)	Base d’asta
ASL BI	30709	145868	€7,00	€1.021.074,25
ASL NO	44471	222355	€5,60	€1.245.188,00
ASL VCO	27273	88637	€6,74	€ 597.415,07
TOTALE	102453	456860		€2.863.677,32

Si precisa che l’indicazione dei quantitativi è da considerarsi come presunta e non comporta alcun impegno da parte delle singole Aziende.

Il numero degli Utenti autorizzato ad usufruire del servizio sostitutivo di mensa assomma a **1160**; il dato relativo a ciascuna Azienda è contenuto nell’allegato F.



Il valore dell'affidamento potrà subire modificazioni, in aumento e/o diminuzione, in relazione al numero effettivo di buoni pasto utilizzati dagli Utenti durante l'intera durata contrattuale senza che ciò costituisca ragione di modifica delle condizioni economiche dell'affidamento in oggetto.

Nel prezzo offerto per buono pasto dal Fornitore si considerano interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni, le spese ed ogni altro onere espresso e non dal presente Capitolato.

L'importo effettivo d'appalto sarà ottenuto moltiplicando il prezzo del buono pasto offerto dal Fornitore in sede di gara per il numero di buoni pasto effettivamente utilizzati nel periodo di vigenza contrattuale.

Art. 7. Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, del Codice dei contratti, società di capitali, secondo quanto dispone l'art. 285, comma 1 e 2 del D.P.R. 05.10.2010 N° 207. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute negli artt. 36 e 37 del Codice dei contratti.

Secondo quanto disposto dall'art. 37, comma 7, del D. Lgs. 163/2006, non è ammesso che un'Impresa partecipi singolarmente e quale componente di un RTI o di un Consorzio, ovvero che partecipi a RTI o Consorzi diversi, pena l'esclusione dalla gara dell'Impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l'Impresa partecipa.

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) e c) dovranno indicare, in sede di offerta, per quale/i consorziato/i concorre e solo a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, m-quater) dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai Concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui la Stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al Soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione.

Art. 8. Requisiti di partecipazione alla gara

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli Operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, economico-finanziario e tecnico-professionale di seguito indicati.

Requisiti di carattere generale

1. insussistenza delle cause di esclusione indicate dall'art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m-quater) del D.Lgs. 163/2006;
2. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001 e s.m.i.;
3. insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;



4. essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 68/1999;
5. che non si trovino, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
6. che non partecipino alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o che non partecipino alla gara anche in forma individuale qualora partecipino alla gara in raggruppamento o consorzio;
7. che non incorrano nei divieti di cui agli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006;

Requisiti di idoneità professionale

8. iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI C del Codice dei Contratti). Nel caso di organismo non tenuto all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Requisiti di capacità economico finanziaria

9. idonee referenze bancarie, di data non anteriore a mesi tre dal termine fissato per la presentazione dell'offerta, rilasciate da almeno 2 Istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti che la capacità finanziaria ed economica del Concorrente è adeguata per l'esecuzione dell'appalto e che il medesimo Concorrente è in grado di far fronte con regolarità e puntualità ai propri impegni che conseguiranno all'aggiudicazione dell'appalto [art. 41, 1° comma, lett. a) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163];

Requisiti di capacità tecnico professionale

10. elenco dei principali servizi svolti nel triennio 2010-2011-2012, aventi ad oggetto "erogazione servizi sostitutivi di mensa", con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, iva esclusa.

Per quanto attiene alla dimostrazione del possesso del requisito relativo alle idonee dichiarazioni bancarie, nel caso in cui il Concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 41, comma 3 del Codice dei contratti.

Sulla base delle disposizioni degli artt. 41 e 42 del Codice dei contratti, i requisiti di capacità economico finanziaria (con la sola eccezione delle dichiarazioni bancarie che devono essere possedute già in sede di offerta) e tecnico professionale sono oggetto di autocertificazione ai sensi della normativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 come modificata dall'art. 15, comma 1 della legge n. 183/2011 (legge di stabilità per l'anno 2012).

Ai sensi del disposto dell'art. 48, comma 1, del Codice dei contratti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate dai Concorrenti, si procederà ai controlli sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, con le modalità e gli effetti stabiliti dal medesimo art. 48 del Codice dei contratti e nel presente Disciplinare di gara.



ATTENZIONE:

- a) in caso di partecipazione alla gara in raggruppamento di imprese o consorzio ordinario:
 - a.1 i requisiti di carattere generale, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 8), devono essere posseduti da ciascuna impresa partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
 - a.2 le dichiarazioni bancarie devono essere presentate da ciascun componente il RTI o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara;
- b) per i Soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006:
 - b.1 i requisiti di carattere generale, nonché il requisito di idoneità professionale di cui al precedente punto 8), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici dell'appalto;
 - b.2 in relazione ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, si applicano le disposizioni normative di cui all'art. 35 del Codice dei Contratti.

Art. 9. Avvalimento

Gli Operatori economici possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, facendo ricorso all'istituto dell'avvalimento, che consente di ricorrere ai requisiti di un altro Soggetto (cosiddetta impresa ausiliaria), nei modi e alle condizioni di cui all'art. 49 del Codice dei contratti pubblici.

A tal fine il Soggetto concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 D. Lgs 163/2006, deve presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

- **Dichiarazione** (Allegato “D.1” “avvalimento”) resa dal legale rappresentante del Soggetto concorrente (ausiliato), sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., verificabile ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, con la quale attesta:
 - 1. quali siano i requisiti di ordine speciale di cui il Soggetto concorrente risulta carente e dei quali si avvale ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
 - 2. le complete generalità del Soggetto ausiliario ed i requisiti di ordine speciale da questi posseduti e messi a disposizione del soggetto concorrente ausiliato.
- N.B.** Oltre alle suddette dichiarazioni, dovrà essere allegato, a pena di esclusione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Dal contratto discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, D. Lgs. n. 163/2006, nei confronti del Soggetto ausiliario i medesimi obblighi previsti dalla normativa antimafia per il Concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto di avvalimento può essere presentata, da parte dell'impresa ausiliata una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara, come previsto dall'art. 49, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006.



- **Dichiarazione** (Allegato “D.2” “Avvalimento”) resa dal legale rappresentante del Soggetto ausiliario, sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., con la quale attesta:
 1. le proprie generalità;
 2. il possesso dei requisiti di ordine generale prescritti dall’art. 38 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, s.m.i. nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto dell’avvalimento;
 3. di obbligarsi nei confronti del Soggetto concorrente (ausiliato) e delle singole AASSRR a fornire i propri requisiti di ordine speciale dei quali è carente il Soggetto concorrente, nonché di mettere a disposizione le relative risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto e rendersi responsabile in solido nei confronti delle singole AASSRR in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
 4. che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente.

Resta inteso che, ai fini della presente gara, il Soggetto concorrente e l’Impresa Ausiliaria sono responsabili in solido in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ogni Concorrente può avvalersi di una sola Impresa Ausiliaria per ciascun requisito.

A **pena di esclusione** non è consentito che più Concorrenti si avvalgano dei requisiti di una stessa Impresa ausiliaria.

Art. 10. Garanzia a corredo dell’offerta

a.) Cauzione o fideiussione.

La garanzia, sotto forma di cauzione o fideiussione, copre: **(a)** il caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario, **(b)** il caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga fornita la prova del possesso dei requisiti di capacità morale, economico-finanziaria e tecnico-organizzativi richiesti, **(c)** il caso di mancata produzione della documentazione richiesta per la stipula del contratto, nel termine stabilito; **(d)** e, comunque, i casi di mancato adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara.

b.) Importo garanzia.

Il valore della garanzia è, ex lege, pari al 2% (duepercento) dell’importo posto a base di gara: pari ad **€57.273,55**

L’importo è ridotto del 50% in ragione del possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI EN ISO 9001/2000 rilasciata da soggetti accreditati, ex art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

L’Operatore economico offerente deve documentare, a pena di decadenza dal beneficio, il possesso del requisito di cui al paragrafo precedente nei modi prescritti dalle norme vigenti; si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della cauzione provvisoria è possibile se tutte le Ditte Concorrenti facenti parte del R.T.I. siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e ne producano la relativa documentazione. La predetta documentazione deve essere inserita nella busta contenente la documentazione amministrativa.



c.) Periodo di validità della garanzia.

In qualunque forma prestata, la garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell'offerta, con impegno all'eventuale rinnovo, nel caso in cui alla scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

d.) Modalità di costituzione della garanzia.

La garanzia deve essere costituita con le forme e le modalità prescritte dall'art. 75 del D. Lgs. 163/2006.

e.) Clausola espressa.

La garanzia deve chiaramente riportare il periodo di validità e deve altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, codice civile, nonché la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta".

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta della Federazione, ad effettuare il versamento della somma richiesta, entro quindici giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Art. 11. Tipologia della documentazione amministrativa

La documentazione amministrativa **richiesta** a corredo dell'offerta, da inserire in **apposita busta (A)**, è la seguente:

- 1) **istanza di partecipazione** alla gara redatta in lingua italiana e in carta libera, predisposta mediante l'utilizzo del modulo allegato "A";
- 2) **copia del presente Capitolato** speciale, timbrato e firmato o siglato per accettazione su ogni foglio. Il capitolato nella sua ultima pagina deve riportare la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; nonché (eventuale) copia delle note di chiarimento/precisazione degli atti di gara debitamente sottoscritte per accettazione, eventualmente pubblicate, successivamente al bando di gara, secondo le modalità e termini disciplinati dal presente Disciplinare;

N.B.

In caso di raggruppamento di imprese o consorzio ordinario le copie del Capitolato dovranno essere firmate per conferma ed accettazione da tutte le imprese che partecipano al raggruppamento o al consorzio; in caso di Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, sia il Consorzio che l'impresa/e consorziata/e individuata/e per l'esecuzione del contratto devono provvedere a firmare i predetti documenti;

- 3) **il "modello subappaltatori"** allegato al presente capitolato sotto la voce "B", debitamente compilato in ogni sua parte, solo nel caso in cui il Soggetto concorrente intenda subappaltare parte dell'appalto;

N.B.

In caso affermativo è fatto obbligo indicare quale parte della fornitura/servizio si intende subappaltare e in quale percentuale riferita all'intero contratto e che il subappalto viene affidato ad impresa specializzata;



- 4) **dichiarazione unica** redatta sulla base del modello allegato al presente capitolato sotto la voce “C”, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti generali, professionali, di essere in possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, richiesti nel presente Disciplinare e come dettagliati nel modello allegato “C” ed ulteriori dichiarazioni;

N.B.

Tale dichiarazione non è soggetta ad autenticazione quando è presentata unitamente a copia fotostatica di documento d'identità di colui che ha apposto la firma; la dichiarazione deve essere presentata da tutte le imprese che partecipano al raggruppamento o consorzio ordinario; in caso di consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del Codice dei Contratti, sia il Consorzio che l'impresa consorziata individuata per l'esecuzione del contratto;

- 5) **dichiarazioni bancarie** di cui al precedente punto 9) art. 8;
- 6) **documentazione di cui all'art. 49**, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n° 163, nel caso in cui il soggetto concorrente intende avvalersi dei requisiti tecnici e finanziari di imprese terze, di cui all'art. 9 del presente Capitolato;
- 7) **ricevuta** o titolo comprovante la costituzione della garanzia a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo netto posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, nelle forme e nei modi previsti dall'art. 10 del presente Capitolato;

N.B.1.

In caso di RTC la cauzione provvisoria dovrà essere prestata dall'Impresa designata quale capogruppo; in ipotesi di Consorzio la cauzione provvisoria dovrà essere prestata dal Consorzio stesso;

N.B.2.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 1 e 4 e 46, comma 1-bis del Codice dei contratti pubblici. Conseguentemente l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice, sarà esclusa;

- 8) **dichiarazione di impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art. 113 del Codice dei contratti per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- 9) **eventuale procura**, nel caso in cui l'offerta economica sia sottoscritta da un procuratore;
- 10) **contributo di partecipazione alla gara** (c.d. taxa sulle gare).

A seguito delle modifiche apportate dalla Deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici del 15.02.2010 (in attuazione dell'art. 1, comma 65/67 della Legge 23.12.2005, n° 266 per l'anno 2010), gli operatori economici per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, dovranno iscriversi on-line al nuovo “Servizio di riscossione” raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it> (anche se già iscritti al “vecchio servizio”).

A riprova dell'avvenuto pagamento, l'operatore economico dovrà allegare la seguente documentazione:

- **Pagamento on-line** (mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express): ricevuta di avvenuto pagamento trasmessa dal Sistema all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà essere in ogni caso



stampata, in qualunque momento, accedendo alla lista dei “Pagamenti Effettuati” disponibile sul Servizio di riscossione.

- **Pagamento in contanti:** scontrino in originale rilasciato da uno dei punti vendita dei tabaccai gestori di lottomatica abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A tal fine, l’operatore economico dovrà recarsi presso uno dei sopra citati punti vendita (l’elenco completo è disponibile all’indirizzo <https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html>) munito del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione.

Per l’assistenza agli utenti del Servizio di riscossione, è disponibile un servizio unificato di “help desk”, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 al numero verde 800.89.69.36 o al seguente indirizzo e-mail assistenza.riscossione@avcp.it (per informazioni relative alle procedure di pagamento).

Per i soli operatori economici esteri è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale sul conto corrente bancario numero 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 – BIC: PASCITMMROM) intestato all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG: 5129105F54.

Il contributo di partecipazione alla gara è pari ad €140,00.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

- 11) in caso di RTI o Consorzio: **dichiarazione** in cui dovranno essere specificate le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite da ciascuno dei soggetti associati (art. 37, comma 4, D.Lgs. 163/2006);

N.B.

Si precisa che l’obbligo di specificare le parti di prestazione da eseguire costituisce elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis del Codice (cfr. determinazione AVCP n. 4 del 10 ottobre 2012); pertanto la dichiarazione deve essere presentata a pena di esclusione;

- 12) in caso di RTI o Consorzio già costituito: copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla mandataria ovvero dell’Atto costitutivo del Consorzio;
- 13) in caso di RTI o Consorzi non ancora costituiti: dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:
 - a quale impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l’impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
 - l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall’art. 37, comma 8, del D. Lgs. 163/2006.
- 14) in caso di Consorzio stabile: dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.



In presenza di documentazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità del sottoscrittore comporta l'esclusione dalla gara.

Le dichiarazioni sostitutive (di certificazione/atto notorio) sono considerate per legge come rese a pubblico Ufficiale. Conseguentemente, ove risultassero in tutto o in parte in veritiere il dichiarante incorrerà nel reato di falso che prevede sanzioni penali e conseguenze civili quali l'impossibilità di partecipare a gare indette da Enti Pubblici.

In ordine alla veridicità delle dichiarazioni presentate circa il possesso dei requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico organizzativa la Stazione appaltante procederà a verifiche, secondo quanto disposto dall'art. 48 del D.Lgs. 163/2006.

Il Soggetto che presiede la gara, in caso di irregolarità formali, non compromettenti la "par condicio" fra le Ditte Concorrenti, potrà invitare i Concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati, ai sensi dell'art. 46 del Codice dei contratti.

Art. 12. Documentazione tecnica

Il Soggetto offerente dovrà presentare la seguente documentazione suddivisa e articolata come segue:

1. dichiarazione contenente la percentuale di sconto incondizionato verso gli esercenti e garantito per tutta la durata del contratto (espressa in punti percentuali sul valore facciale del buono pasto e con non oltre due cifre dopo la virgola), utilizzando l'Allegato G;
2. dichiarazione contenente i tempi di pagamento agli esercizi convenzionati, utilizzando l'Allegato G;
3. impegno a garantire il convenzionamento nei 35 giorni solari dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, di un numero di esercizi che, come minimo, dovrà essere quello indicato, per sede, nell'Allegato F (colonna "N° esercizi minimi convenzionabili per sede") e con le caratteristiche indicate nel presente Capitolato Speciale, compilando il modello di cui all'Allegato H;

La valutazione dell'offerta tecnica risulta di competenza della Commissione giudicatrice costituita dalla Stazione Appaltante. Tale costituzione e la relativa nomina dei componenti verranno effettuate dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Di ogni adempimento completato verrà redatto processo verbale che sarà totalmente a disposizione di ogni Soggetto legittimato alla visione ed all'estrazione di copia, così come e nei termini previsti dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. Si evidenzia che, in quanto trattasi di valutazione di offerta, il diritto di accesso è differito fino all'approvazione (determinazione dell'Amministratore unico della FS4) dell'aggiudicazione (art. 13 D.Lgs n. 163/2006 e art. 6 direttiva 2004/18/CE).

N.B. Si chiede di predisporre una dichiarazione riassuntiva della documentazione presentata.

L'offerta tecnica verrà utilizzata dall'apposita Commissione giudicatrice per la valutazione qualitativa:

- sia in relazione alla rispondenza effettiva di quanto descritto rispetto a quanto richiesto dal capitolato;
- sia in relazione alla valutazione di merito alle voci per cui viene attribuito il punteggio tecnico.



La Commissione giudicatrice ha piena facoltà di chiedere chiarimenti ove dalla documentazione presentata a descrizione dell'offerta tecnica non dovessero emergere con chiarezza e precisione gli elementi di qualificazione dell'offerta tecnica. Tali chiarimenti possono essere richiesti anche informalmente ma le risultanze di merito devono essere verbalizzate con forma scritta. I chiarimenti devono essere forniti per iscritto.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

Il soggetto offerente deve dichiarare quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da segretezza (ex art. 13 D. Lgs. n. 163/2006), secondo motivata e comprovata dichiarazione.

Art. 13. Compilazione dell'offerta economica

L'offerta economica, che costituisce proposta contrattuale, formulata in lingua italiana mediante il modello **allegato "E" Schema offerta economica**, reso legale mediante l'apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di € 14,62 (quattordicivirgolasessantadue) ogni quattro fogli usati, deve contenere l'indicazione della ragione sociale o del nominativo dell'offerente e deve essere firmata in ogni pagina dal legale rappresentante dell'Offerente o persona munita di comprovati poteri di firma, la cui procura sia stata prodotta nella busta "A".

Qualora l'offerta non sia in regola con la legge sul bollo e ciò nel caso in cui l'imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l'offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione.

L'offerta, in accordo con quanto previsto nell'Allegato "E" Schema offerta economica, deve essere compilata in ogni suo campo ed indicare tutti gli elementi in esso indicati. Sarà eseguita la verifica dei conteggi effettuati dai concorrenti e si provvederà alla correzione degli eventuali errori materiali.

Tutti gli importi di cui alla presente offerta dovranno essere espressi sia in cifre che in lettere.

In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.

L'offerta dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- estremi identificativi della ditta offerente;
- nome, cognome, data e luogo di nascita, qualifica di chi la sottoscrive;
- il ribasso percentuale unico (che dovrà essere espresso con non oltre 2 cifre dopo la virgola) da applicare agli importi del valore facciale del buono previsti per ciascuna Azienda e il corrispondente costo del buono pasto al netto del ribasso praticato; **non saranno ritenute valide e dunque accettate e saranno pertanto escluse le offerte che presenteranno un ribasso inferiore al ribasso percentuale del 13,00%;**
- i costi relativi alla sicurezza del lavoro; per costi relativi alla sicurezza, si intendono quelli derivanti al datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex d.lgs. 626/1994, ora d.lgs. 81/2008.



Inoltre, il documento indicante l'offerta economica dovrà recare la dicitura di seguito proposta: “ la presente offerta, con gli oneri da essa rappresentati, è inclusiva di tutte (nessuna esclusa) le prestazioni richieste dal capitolato d'oneri”.

In ogni caso i prezzi netti offerti si intenderanno onnicomprensivi di tutti gli oneri, spese e remunerazione, per l'esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale.

Non saranno prese in considerazione offerte alternative, parziali, plurime, condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui, o comunque non redatte secondo la traccia del presente articolo.

Saranno inoltre a completo ed esclusivo carico del Soggetto aggiudicatario tutti gli oneri diretti e indiretti connessi alla fornitura.

Art. 14. Sottoscrizione dell'offerta

L'offerta, per essere valida deve essere sottoscritta in ogni sua pagina e pervenire dal Soggetto offerente, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L'offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la procura, che deve essere speciale e cioè riguardare il singolo appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere inserita nella documentazione di gara, in originale o in copia conforme. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell'atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell'art. 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente.

La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o in copia conforme).

Come previsto dal precedente art. 7 e seguenti, cui si rinvia, si ricorda che alla presente gara sono ammessi a presentare offerta anche soggetti temporaneamente raggruppati o consorziati nella forma di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. Nel caso in cui il raggruppamento o il consorzio non siano ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti.

Art. 15. Validità dell'offerta

L'offerta ha natura di proposta contrattuale. La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l'esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell'offerta.

Trascorso tale termine la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per il periodo di gg.180, a partire dalla data ultima fissata per la presentazione delle offerte.

Trascorso tale termine senza che sia intervenuta l'aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell'offerta, può recedere dall'offerta stessa.



Art. 16. Composizione e trasmissione del plico

La documentazione amministrativa (Busta A) di cui all'art. 11 del presente Disciplinare deve essere inserita in apposita busta chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Documenti amministrativi".

La documentazione tecnica (Busta B) di cui al precedente art. 12 del presente Disciplinare, deve essere inserita in apposita busta, non trasparente, chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Offerta tecnica – CIG 5129105F54".

L'offerta economica (Busta C) formata nei modi di cui ai precedenti artt. 13 e 14 del presente Disciplinare, deve essere inserita in apposita busta, non trasparente, chiusa, sigillata sui lembi di chiusura, con l'indicazione esterna del mittente e della dicitura "Offerta economica - CIG 5129105F54".

Dette buste (busta A, B, C) devono a loro volta essere inserite in un plico più grande anch'esso chiuso, sigillato sui lembi di chiusura.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Sul plico deve essere riportata, in maniera chiara e leggibile, la seguente dicitura:

- offerta relativa alla "Gara per l'affidamento servizio sostitutivo di mensa a mezzo buono pasto elettronico per le AASSRR della FS4" - CIG N° 5129105F54;
- gli estremi del mittente (nome e ragione sociale del soggetto offerente).

Il suddetto plico dovrà pervenire alla **Federazione Sovrazonale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est, Ufficio Protocollo dell'ASL NO** Via dei Mille, 2 – 28100 Novara [5° piano] entro il termine perentorio del **15 luglio 2013** direttamente o a mezzo posta.

Si ricorda che l'Ufficio Protocollo dell'ASL NO è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 16,00 (Tel 0321/374532), festivi infrasettimanali esclusi.

Il plico potrà essere inviato mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnato a mano da un incaricato del concorrente. Soltanto in caso di consegna a mano verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna. L'invio del plico offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione appaltante ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, il plico non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza all'indirizzo di destinazione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine medesimo; ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a nulla valendo la data di spedizione risultante da timbro postale dell'agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e verranno considerati come non consegnati.

In caso di partecipazione alla presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi, i Soggetti offerenti dovranno riportare all'esterno del plico l'intestazione:



- di tutte le Imprese raggruppande/consorzianti, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento di presentazione dell'offerta;
- dell'Impresa mandataria, in caso di RTI formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio ordinario se formalmente costituito prima della presentazione dell'offerta;
- del Consorzio stabile.

Art. 17. Procedura e criterio di aggiudicazione

L'affidamento del contratto avverrà mediante "procedura aperta" di cui all'art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n° 163. Per "procedura aperta" si intende la procedura in cui ogni Operatore economico interessato ed in possesso dei requisiti può presentare un'offerta.

La migliore offerta sarà selezionata mediante il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate:

	Criteri di valutazione	Punteggio massimo
A	Offerta economica	70
B	Offerta tecnica	30
	TOTALE	100

Art. 18. Elementi di valutazione e fattori ponderali

La valutazione degli elementi dell'offerta sarà effettuata come segue.

B) Offerta tecnica

B.1) sconto incondizionato verso gli esercenti (max punti 12)

La percentuale di sconto massima agli esercenti non potrà superare il 10%.

Il punteggio massimo, pari a 12 punti, verrà attribuito alla percentuale di sconto più bassa offerta in sede di gara.

Alle altre offerte verrà attribuito un minor punteggio determinato dalla formula:

$$Ci = (Sm - Si) / (Sm - Sn)$$

dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i

Si = sconto sul valore facciale del buono offerto dal concorrente

Sm = percentuale di sconto massimo posto a base di gara

Sn = percentuale di sconto minimo offerto dai concorrenti

Il coefficiente Ci attribuito al concorrente iesimo, sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile di 12.

La percentuale dello sconto dovrà essere espressa in cifre ed in lettere e i decimali non potranno superare due. Eventuali decimali in eccesso non saranno presi in considerazione.



B.2) numero totale degli esercizi che l'Offerente si impegna a convenzionare indicati nell'Allegato H (max punti 10)

I punteggi verranno attribuiti secondo le seguenti formule:

Ci per $(N_i \leq N_s) = X \cdot (N_i - N_n) / (N_s - N_n)$

Ci per $(N_i > N_s) = X + (1 - X) \cdot [(N_i - N_s) / (N_m - N_s)]$

Dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i

Nn = numero minimo degli esercenti richiesti (pari a 181)

Ni = numero esercizi da convenzionare offerti dal concorrente (deve essere > di Nn)

Ns = media aritmetica dei numeri di esercizi da convenzionare offerti dai concorrenti

Nm = numero massimo degli esercizi da convenzionare offerto dai concorrenti

X = coefficiente di riduzione (0,90)

B.3) termini di pagamento agli esercizi convenzionati (max punti 8)

I punteggi verranno attribuiti secondo la seguente formula:

Ci = $(T_m - T_i) / (T_m - T_n)$

Dove

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i

Ti = termine di pagamento espresso offerto dal concorrente

Tm = termine di pagamento massimo, espresso in giorni, posto a base di gara (= 45 giorni)

Tn = termine di pagamento espresso in giorni minimo, offerto dai concorrenti

Determinato il punteggio tecnico complessivo, si procederà alla riparametrazione del punteggio medesimo, attribuendo alla proposta che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico, il massimo punteggio attribuibile (30 punti) e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore, mediante l'applicazione della formula che segue: $R = [30 \times (R_i / R_{max})]$ R= punteggio riparametrato; R_i = punteggio attribuito al concorrente iesimo; R_{max} = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.

Il punteggio riparametrato R costituisce il punteggio relativo al criterio Offerta tecnica per ciascun concorrente.

A) offerta economica (max punti 70):

In relazione al ribasso offerto dal concorrente iesimo, il punteggio relativo al criterio di valutazione Prezzo - espresso in percentuale unica di ribasso sui valori facciali del buono pasto, al netto dell'I.v.a. di legge, sarà calcolato sulla base di una delle seguenti formule:

a) per $R_i \leq R_s$: $C_i = X \cdot R_i / R_s$;

b) per $R_i > R_s$: $C_i = X + (1 - X) \cdot [(R_i - R_s) / (R_m - R_s)]$;

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo;

Rs = media aritmetica dei ribassi offerti dai concorrenti;

Rm = ribasso massimo offerto dai concorrenti;

X = coefficiente di riduzione: 0,90.

Il coefficiente Ci, attribuito al concorrente iesimo, sarà quindi moltiplicato per il peso massimo (70) previsto per il criterio Prezzo.

Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti in base ai criteri di valutazione tecnica (B) ed economica (A).



L'appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale maggiore.

I punteggi parziali e totali, attribuiti ai concorrenti, verranno espressi in cifre fino a tre decimali. In caso di valori con più di tre cifre decimali, gli stessi verranno sempre arrotondati alla terza cifra decimale. Se il quarto decimale avrà un valore compreso tra zero e quattro, l'arrotondamento sarà per difetto (ossia non si terrà conto della quarta cifra decimale); se invece il quarto decimale avrà un valore compreso tra 5 e 9 l'arrotondamento sarà per eccesso (ossia la terza cifra decimale passerà all'unità superiore).

Art. 19. Modalità di svolgimento della gara Sedute di gara

Le date di convocazione delle sedute pubbliche saranno pubblicate sul sito della Federazione all'indirizzo www.fs4.piemontenorddest.it.

Le operazioni di gara saranno espletate nelle seguenti fasi:

1ª SEDUTA – SEGGIO DI GARA

L'apertura della busta "A" avverrà in seduta pubblica, che inizierà alle ore **10,00** del giorno **22 luglio 2013**, presso la sede distaccata di **Borgomanero, v.le Zoppis n° 10, della Federazione Sovrazonale Piemonte 4 – Piemonte Nord Est**. Eventuali modifiche saranno comunicate sul sito internet, fino al giorno antecedente la suddetta data.

Un Seggio di gara, composto dal Presidente e da due testimoni, all'uopo nominati, alla presenza degli eventuali Titolari o Legali Rappresentanti dei Soggetti offerenti od altri loro rappresentanti provvisti di apposita procura o delega, procederà alle operazioni di seguito indicate:

- presa d'atto del ricevimento dei plichi (contenenti le buste sopra elencate) entro il termine sopra stabilito;
- apertura dei plichi, verifica della loro formale regolarità ed esclusione eventuale di quelli non correttamente confezionati o pervenuti oltre i termini prescritti;
- apertura delle buste A contenenti la Documentazione Amministrativa;
- verifica della regolarità formale della Documentazione Amministrativa presentata da ciascun concorrente e conseguente dichiarazione delle ditte ammesse alla fase successiva e di quelle escluse indicando i relativi motivi di esclusione;
- ammissione dei concorrenti con eventuale riserva, qualora si renda necessario richiedere chiarimenti o integrazioni documentali.

Si procederà all'esclusione dei concorrenti dalla gara nei seguenti casi:

- qualora il plico risulti pervenuto oltre il termine fissato;
- qualora l'eventuale inosservanza delle prescrizioni in materia di confezionamento del plico comprometta l'integrità e la segretezza del contenuto;
- qualora non siano state rispettate le prescrizioni previste per la presentazione della Documentazione Amministrativa richiesta dal presente invito a pena di esclusione dalla gara.

Nella medesima seduta, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si procederà alle operazioni di sorteggio del 10% delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, per l'effettuazione dei controlli di legge sulle dichiarazioni sostitutive in ordine al possesso dei requisiti speciali richiesti nel presente Disciplinare di gara.

A pena di esclusione, i Concorrenti sorteggiati dovranno presentare, entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla richiesta, la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni rese in sede di gara inerenti ai predetti requisiti speciali come specificato al punto 10 art. 8 del presente

Sede Legale: Via dei Mille, 2 – 28100 NOVARA – Tel. 0321 374581/374604– Fax 0321 374562 - PEC:

fs.piemontenorddest@legalmail.it

20



Capitolato, da comprovare mediante copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati (almeno due) emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dell'appalto.

Tali certificati, pena l'inammissibilità degli stessi, devono:

- descrivere analiticamente il servizio;
- indicare le date di inizio e termine delle attività, o la percentuale di avanzamento per i contratti in corso alla data di presentazione della domanda;
- indicare il valore del contratto e il compenso corrisposto per l'oggetto cui si riferiscono, o per la parte eseguita nel caso di contratto ancora in corso alla data di presentazione della domanda di partecipazione alla presente gara;
- indicare l'ammontare e la natura della eventuale quota di servizio o di fornitura per i quali è stato autorizzato il subappalto, se previsto, ed i nominativi dei subappaltatori;
- contenere un giudizio sintetico in merito alla prestazione svolta;
- essere rilasciata e vistata dall'autorità competente nel caso di prestazioni eseguite per pubbliche amministrazioni, ovvero rilasciata dal committente nel caso di prestazioni per privati.

Il Seggio di gara raccoglierà eventuali osservazioni o reclami delle persone legittimate a parlare in nome e per conto delle singole imprese.

L'esclusione dalla gara ed i relativi motivi verranno riportati nel Verbale di gara e successivamente notificati ai diretti interessati.

2ª SEDUTA – COMMISSIONE GIUDICATRICE

In una seconda seduta pubblica, alla quale verranno formalmente invitati i Soggetti offerenti ammessi alla gara, la Commissione giudicatrice procederà all'apertura dei plichi contenenti la Documentazione Tecnica e alla verifica della presenza dei documenti prodotti.

Valutazioni tecniche e attribuzione punteggi

La Commissione Giudicatrice provvederà in una o più sedute riservate alla valutazione delle caratteristiche tecniche essenziali previste nel capitolato speciale ed alla eventuale esclusione di offerte non conformi ai requisiti prescritti, provvedendo poi, per le offerte risultate conformi, ad attribuire i punteggi secondo quanto prescritto all'art. 17.

3ª SEDUTA – SEGGIO DI GARA

Conclusi i lavori della Commissione Giudicatrice, il Seggio di gara in seduta pubblica, alla quale verranno formalmente invitati i Soggetti ammessi alla gara, procederà come segue:

- verifica degli esiti dei controlli effettuati circa il possesso dei requisiti (ex art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.);
- presa d'atto e lettura dei verbali redatti dalla Commissione giudicatrice dei punteggi tecnici qualitativi assegnati e riparametrati, ove necessario;
- apertura delle buste "C" sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse e lettura dei prezzi formulati;
- assegnazione ad ogni ditta ammessa del punteggio riferito al criterio di valutazione "Prezzo";
- individuazione, della migliore offerta economica;
- individuazione di eventuali offerte anomale;
- aggiudicazione provvisoria, in caso di mancato riscontro di offerte anomale, al candidato che avrà ottenuto, per ogni lotto, il miglior punteggio derivante dalla sommatoria di quelli ottenuti

Sede Legale: Via dei Mille, 2 – 28100 NOVARA – Tel. 0321 374581/374604– Fax 0321 374562 - PEC:

fs.piemontenordest@legalmail.it

21



in sede di valutazione tecnica ed economica.

Nel caso in cui due o più soggetti riportino lo stesso punteggio, si procederà alla richiesta di miglioria dell'offerta economica. Qualora il risultato della miglioria non portasse all'individuazione del prezzo più basso, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.

La Stazione Appaltante si riserva di richiedere per iscritto ai concorrenti le precisazioni che riterrà necessarie in merito agli elementi costitutivi delle offerte, sia tecniche che economiche, al fine di pervenire ad una corretta valutazione. In ogni caso le richieste di chiarimento saranno limitate ad ottenere la migliore illustrazione dei dati inoltrati dal concorrente e mai a consentire l'integrazione, la sostituzione o comunque la modifica di quelli già presentati.

In merito alla verifica di anomalia delle offerte, si applicherà la disciplina di cui agli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. 163/2006 nonché degli articoli 284 e 121 del Regolamento di attuazione.

4ª SEDUTA – SEGGIO DI GARA

La quarta seduta si terrà esclusivamente qualora siano riscontrate offerte anomale.

A quest'ultima seduta verranno formalmente invitate le ditte ammesse e, in loro presenza si procederà alla comunicazione dell'esito del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta e all'aggiudicazione provvisoria.

Delle sopra citate operazioni sarà redatto verbale di aggiudicazione provvisoria, che unitamente a tutti gli atti e documenti di gara, verrà trasmesso all'organo competente della Stazione Appaltante per l'adozione del formale provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Art. 20. Aggiudicazione

La Stazione appaltante, una volta disposta l'aggiudicazione definitiva, procede alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 38 e 48, comma 2, del Codice dei contratti.

Nell'ipotesi che l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente secondo classificato.

In caso di ulteriore impossibilità, l'appalto sarà aggiudicato al concorrente/i successivamente collocato/i nella graduatoria finale.

L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché la verifica dell'inesistenza di cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia o derivate da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, o derivanti da condanna per uno dei delitti richiamati dall'art. 32 quater c.p., ai quali consegue l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

In caso di esito positivo dell'attività di verifica in ordine al possesso dei requisiti, l'aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, verrà dichiarata la decadenza dall'aggiudicazione, che comporta l'esercizio dell'azione diretta al risarcimento del danno nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria.



Come previsto dall'art. 79, comma 5, lett. a), del D. LGS. 163/2006, entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, l'esito della stessa sarà comunicato dal Responsabile del Procedimento all'aggiudicatario, al concorrente che segue in graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare detta impugnazione.

La Federazione si riserva libera facoltà:

- di non procedere all'aggiudicazione, nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta conveniente o idonea (art. 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006);
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché proceduralmente ed economicamente accettabile;
- di sospendere o non aggiudicare la gara.

In ogni caso i concorrenti non avranno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi spese o risarcimenti.

E' fatto salvo inoltre ogni provvedimento di autotutela che potrà essere adottato senza che le controparti possano avanzare richieste di risarcimento o altro.

Art. 21. Criterio teleologico

La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Capitolato o nel bando di gara, ai fini dell'eventuale esclusione dal prosieguo della gara, saranno valutate con applicazione del criterio "teleologico".

Secondo tale criterio, l'inosservanza di una prescrizione produce l'effetto dell'esclusione solo se la prestazione violata risponda ad un particolare interesse dell'Amministrazione o sia posta a garanzia della par condicio.

Art. 22. Ulteriori regole

La Federazione, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d'accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.

La veridicità delle dichiarazioni autocertificate verrà accertata attraverso l'acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.

Qualora, venga accertato che il Soggetto aggiudicatario ha fornito false dichiarazioni, si darà avvio al procedimento di esclusione dalla gara dandone comunicazione scritta al Soggetto aggiudicatario assegnando allo stesso un termine non inferiore a quindici giorni per consentire la presentazione di memorie difensive scritte.

Art. 23. Informativa per il trattamento dei dati personali

Per la presentazione dell'offerta, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 196 del 30.6.2003. Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Federazione compete l'obbligo di



fornire informazioni riguardanti il loro utilizzo.

Finalità del trattamento.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nelle buste A, B e C, vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all'esecuzione della fornitura nonché dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge;
- i dati da fornire da parte del Concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.

Dati sensibili.

Di norma i dati forniti dai concorrenti e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili", ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Modalità del trattamento dei dati.

Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.

I dati potranno essere comunicati a:

- strutture competenti delle singole Amministrazioni contraenti;
- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, eventualmente facenti parte della Commissione di aggiudicazione;
- Regione Piemonte, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dalla legge n. 241/1990 e dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Diritti del concorrente interessato.

Relativamente ai suddetti dati, al Concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto.

Acquisite le suddette informazioni, ai sensi del decreto 196/2003 con la presentazione dell'offerta, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.

Il Concorrente potrà specificare se e quale parte della documentazione presentata, ritiene coperta da riservatezza, con riferimento a marchi, know-how, brevetti ecc.: in tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice non consentirà l'accesso a tale documentazione in caso di richiesta di altri concorrenti.

L'aggiudicatario nella persona del legale rappresentante ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 196/03 sarà nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali trattati, archiviati elettronicamente e conservati in modalità sostitutiva nell'espletamento delle prestazioni contrattuali.

L'aggiudicatario, come sopra rappresentato, dichiara di essere consapevole che i dati che tratterà sono dati personali e sensibili, come tali, sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.



L'aggiudicatario si obbliga a consentire alle Aziende contraenti l'accesso al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità di effettuazione dei trattamenti e all'applicazione delle misure di sicurezza;

L'aggiudicatario sarà comunque e in ogni caso responsabile nei confronti delle medesime Aziende:

- della sicurezza dei dati trattati e della loro integrità e disponibilità, ai sensi e per gli effetti della normativa citata.
- dell'adozione, da parte del proprio personale, di tutte le precauzioni previste; tale personale si obbliga, a mero titolo esemplificativo, a non diffondere i dati trattati durante le normali operazioni di propria competenza ed a vigilare affinché, nemmeno fortuitamente, questi possano venire a conoscenza di terzi non autorizzati. L'aggiudicatario sarà comunque tenuto ad attenersi e uniformarsi agli attuali e/o futuri Piani di sicurezza aziendali.

L'aggiudicatario si dovrà fare carico durante il periodo contrattuale degli adempimenti previsti dal codice in termini di misure minime per il trattamento di dati con strumenti elettronici assumendo quindi la responsabilità di mantenerli aggiornati secondo disposizioni di legge.

Art. 24. Adempimenti necessari alla stipula del contratto

Nel termine di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione, l'Aggiudicatario provvisorio dovrà, a pena di revoca dell'aggiudicazione, far pervenire alla Federazione la seguente documentazione (in originale o in copia autenticata e in regolare bollo laddove previsto dalla normativa vigente):

1. cauzione definitiva come previsto dall'articolo 39 "Cauzione definitiva" del presente capitolato;
2. modello GAP debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza dal Legale Rappresentante;
3. in caso di subappalto, richiesta di autorizzazione e relativa documentazione prescritta dal "modello subappaltatori" (allegato B) compilato in sede di gara;
4. comunicazione ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 sulla composizione societaria e sull'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Qualora il soggetto aggiudicatario o subappaltatore sia un consorzio, lo stesso è tenuto a comunicare i dati di cui sopra riferiti alle singole società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.
5. ogni altro documento richiesto a carico del soggetto aggiudicatario dal presente capitolato speciale.

Sarà cura della Stazione appaltante provvedere, presso i competenti uffici, alla richiesta dei seguenti certificati:

- Certificati del Casellario Giudiziale;
- Certificato di Regolarità Fiscale;
- Certificato di Regolarità in merito alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- Certificato unico di regolarità contributiva e previdenziale (D.U.R.C.);
- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio – Registro delle imprese.



PARTE III – NORMATIVA CONTRATTUALE

Art. 25. Norme regolatrici

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'Allegato "I" (offerta economica), l'Allegato "II" (offerta tecnica), l'Allegato "III" (capitolato tecnico) e l'Allegato "IV" (risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara).

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalla Direttiva CEE 2004/18/CE;
- dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
- dalle norme contenute nel bando di gara, nel presente Capitolato speciale, nonché dalle leggi e decreti da essi richiamate;
- dalle condizioni generali e particolari del servizio riportate nel presente Capitolato speciale d'appalto;
- dalle norme del codice civile per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate.

Art. 26. Oggetto

Il presente appalto ha come oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici per le A.S.L. BI, A.S.L. NO e A.S.L. VCO afferenti la FS4.

Per la descrizione dettagliata di detti servizi, si rinvia alle previsioni di cui agli artt. 53 e ss. del Disciplinare tecnico.

Art. 27. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Disciplinare tecnico e nell'offerta presentata in sede di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del/i contratto/i.

Il Fornitore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze delle singole Aziende contraenti e di terzi autorizzati.

Le Aziende contraenti si riservano la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all'applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione delle prestazioni.



Art. 28. Importo contrattuale

L'importo stimato per l'appalto in oggetto, risulterà da quanto offerto in gara, senza oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza derivanti dai rischi di natura interferenziale non soggetti a ribasso, ed IVA 4%.

Art. 29. Durata dell'appalto

Al fine di armonizzare le scadenze dei servizi delle AA.SS.RR. facenti parte della FS4, la durata del contratto di appalto decorrerà a partire dalla data di avvio di esecuzione del servizio prevista nel contratto stipulato dopo l'aggiudicazione, presuntivamente indicata nel prospetto sotto riportato, sino al 31/12/2018, con possibilità di proroga di 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali, qualora nel termine di scadenza del contratto non sia stato possibile concludere il procedimento di gara per la nuova aggiudicazione e, comunque, per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di gara:

AZIENDA	DATA PRESUNTA AVVIO	DATA SCADENZA
ASL BI	01/04/2014	31/12/2018
ASL NO	01/01/2014	31/12/2018
ASL VCO	01/10/2015	31/12/2018

I primi dodici (12) mesi si intendono comunque effettuati a titolo di prova, per cui, per ragioni di comprovata inefficienza e insoddisfazione circa la prestazione del servizio, le Aziende contraenti, durante tale periodo, potranno recedere in qualsiasi momento dal contratto mediante semplice preavviso di trenta (30) giorni senza che il Fornitore possa pretendere risarcimento del danno o compensi di sorta, ai quali esso dichiara con la sottoscrizione del presente capitolato di rinunciare; il recesso da parte di una Azienda contraente non comporta l'estinzione del rapporto contrattuale anche per le restanti.

Al Fornitore del servizio spetterà solo il corrispettivo del lavoro già eseguito, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo.

Decorsi i primi dodici (12) mesi, il contratto si intende automaticamente confermato per il periodo successivo.

Nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, il servizio potrà essere riaffidato al Fornitore per ulteriori 36 mesi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006. In tale occasione potranno essere rinegoziate le condizioni contrattuali, tenendo conto dei risultati delle ultime gare espletate da altre Federazioni Sovrazionali per servizi analoghi.

Art. 30. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il personale che sarà impiegato per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, dovrà essere coordinato da un professionista con responsabilità e qualifica di Responsabile Unico dell'appalto, con compiti di gestione, organizzazione, controllo del processo gestionale.

Nell'esecuzione del servizio, il Fornitore dovrà avvalersi di proprio personale nel numero sufficiente a garantire la regolarità del servizio.



Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Fornitore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti o dei soci lavoratori di cooperative occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e nelle località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e in genere da altro contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se il Fornitore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.

Il Fornitore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta delle Aziende contraenti, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt., 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, accordi sindacali, nonché dalle consuetudini inerenti la prestazione lavorativa.

Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l'INAIL o comunque presso il rispettivo istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l'INPS o comunque presso il rispettivo istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che il Fornitore deve trasmettere alle Aziende contraenti, a cadenza trimestrale, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Istituti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere delle Aziende contraenti di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell'appalto.

Le Aziende contraenti si riservano il diritto di comunicare agli Enti interessati l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché richiedere ai predetti Enti la dichiarazione dell'osservanza degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e le malattie professionali, manlevando la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in merito.

Il Fornitore, in qualità di datore di lavoro è tenuto a fornire al proprio personale tecnico tutte le prescrizioni di sicurezza inerenti le mansioni richieste.



Il Fornitore dovrà far capo al Servizio di Prevenzione e Protezione delle singole Aziende contraenti per l'osservanza di tutte le norme di igiene e sicurezza del lavoro e, per quanto riguarda gli aspetti di sorveglianza sanitaria sul personale utilizzato, dovrà far capo al Medico competente.

Art. 31. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, è' prevista la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alle singole Aziende.

Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 32. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Il Fornitore assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., pena la nullità del contratto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata.

Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare un conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.



Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.

Art. 33. Responsabili delle Aziende contraenti

Le singole Aziende nomineranno un Responsabile del Procedimento che provvederà al coordinamento delle attività di controllo e vigilanza nella fase di esecuzione del contratto e di quanto espressamente previsto dalla normativa, e, ai sensi dell'articolo 119 del codice, un Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato ai sensi dell'articolo 300 del DPR 5/10/2010 n° 207 che verificherà nello specifico il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte del Fornitore durante tutta la vigenza dell'appalto.

Art. 34. Divieto di sospendere o ritardare il servizio – Avvio dell'esecuzione

Il Fornitore non può sospendere o ritardare lo svolgimento del servizio con sua decisione, unilaterale, in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con le AASSRR o si registrino ritardi nei pagamenti dovuti.

La sospensione o il ritardo nell'esecuzione del servizio per decisione unilaterale del Fornitore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, qualora lo stesso, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dalle singole AASSRR a mezzo fax, posta elettronica, seguiti da raccomandata A.R., non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico del Fornitore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

Il Fornitore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalle singole AASSRR per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora il Fornitore non adempia, è espressamente prevista la facoltà di procedere alla risoluzione contrattuale.

All'inizio del contratto verrà redatto verbale di avvio dell'esecuzione del contratto così come previsto all'articolo 304 del DPR 5/10/2010 n° 207.

Art. 35. Mancanze nel servizio

Qualora le AASSRR accertassero la non regolarità di una parte delle prestazioni eseguite del Fornitore, oppure rilevassero inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potranno richiedere al Fornitore di regolarizzarsi, fissandogli all'uopo un termine perentorio.

Se errori nella progettazione organizzativa fossero rilevati durante la fase di esecuzione del servizio, il Fornitore si impegna, a semplice richiesta delle Aziende, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti. Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore delle Aziende nelle stesse ipotesi.



Art. 36. Responsabilità per infortuni e danni

Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto del Fornitore stesso quanto della Federazione e delle amministrazioni delle singole Aziende contraenti e/o terzi.

Il Fornitore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire la prova di aver stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile professionale verso Terzi (RCT) per Responsabilità civile verso il prestatore di lavoro (RCO), derivante dall'esecuzione del contratto oggetto del presente Capitolato speciale di appalto per un massimale unico di EURO 2.000.000,00 (duemilioni) con validità dalla data del contratto e per tutta la durata dello stesso.

La polizza deve essere stipulata a favore della Federazione e delle singole Aziende contraenti ai sensi dell'art. 1891 del C.C.

Verrà espressamente prevista da parte della compagnia di assicurazione la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi modo, verso la Federazione e le Aziende contraenti e/o loro dipendenti, collaboratori ed incaricati.

La stipula di questa polizza non esonera in alcun modo l'Assuntore dalla sua piena e diretta responsabilità per il corretto adempimento di tutte le obbligazioni dallo stesso assunte con il contratto, come specificate nella documentazione di gara.

La polizza dovrà essere rinnovata sino al termine del rapporto contrattuale e prevederà l'obbligo per la compagnia assicuratrice di informare le Aziende contraenti in caso di mancato pagamento dei premi di rinnovo annuali, entro il termine del 16° giorno successivo alla scadenza del premio di rinnovo.

Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio sia un R.T.I., la copertura assicurativa dovrà essere presentata con un'unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

La polizza avrà validità dalla firma contrattuale sino ad avvenuta conclusione dell'affidamento, con esito positivo e senza riserva alcuna.

Ogni onere di polizza deve intendersi ad esclusivo carico dell'Assuntore e compensato nei corrispettivi contrattuali.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il Fornitore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attiva, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche i servizi previsti dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni), mentre la durata può coprire il periodo di decorrenza contrattuale.

Art. 37. Prezzi

Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo seguente, il prezzo offerto in sede di gara deve restare fisso ed invariato per tutta la durata dell'appalto ed è comprensivo di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente capitolato con la sola esclusione dell'I.V.A.



La revisione può essere richiesta solo dopo il primo anno di durata del contratto, decorso il quale, su espressa richiesta del Fornitore, si potrà procedere alla revisione del prezzo; la revisione viene operata a seguito di un'apposita istruttoria condotta sulla base dei dati e degli elementi di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, del D. Lgs 12 aprile 2006, n° 163; in assenza della pubblicazione dei dati, la revisione prezzi avviene secondo le seguenti modalità:

- per il primo anno di decorrenza contrattuale i prezzi rimangono fissi ed invariati;
- a partire dal secondo anno (13° mese dall'inizio del servizio) e solo a seguito di formale richiesta da parte del Fornitore i prezzi di aggiudicazione saranno adeguati nella misura corrispondente alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'indice FOI per l'anno precedente.

La richiesta di revisione prezzi, idoneamente motivata e documentata, dovrà essere richiesta entro il termine perentorio e decadenziale di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque non oltre il termine perentorio e decadenziale di sei mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.

Art. 38. Corrispettivi, fatturazioni e pagamenti

Il corrispettivo delle singole fatture verrà determinato sulla base del valore facciale del buono, diminuito del ribasso percentuale offerto in sede di gara, oltre IVA 4%.

I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Le fatture periodiche da prodursi da parte del Fornitore dovranno riferirsi esclusivamente al numero dei buoni pasto effettivamente utilizzati dagli utenti.

La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e riguarderà i consumi riferiti al solo mese in oggetto e, in casi eccezionali e documentati dal Fornitore, potranno essere fatturati i pasti relativi ai mesi precedenti e, comunque, non oltre il trimestre.

Presupposto per la loro liquidabilità è la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali e il rispetto dell'art. 307 del Regolamento (DPR 5/10/2010 n° 207), che prevede che i pagamenti avvengono nei termini contrattuali, **previo accertamento** da parte del Direttore dell'esecuzione, confermato dal Responsabile del Procedimento, che la prestazione sia stata effettuata così come individuata e descritta dal contratto.

Le fatture dovranno essere intestate e spedite a ciascuna Azienda contraente. L'importo delle fatture verrà bonificato da ciascuna Azienda contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore, presso _____, e con le seguenti coordinate bancarie IBAN _____.

Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico sono a carico del Fornitore.

Il pagamento dei corrispettivi è effettuato da ciascuna Azienda contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia e dal presente contratto.



Premesso che i Concorrenti sono operatori economici, esperti nel settore delle forniture ad aziende sanitarie ed ospedaliere e conseguentemente sono a conoscenza: sia del sistema di finanziamento di queste ultime e sia anche della prassi dei rapporti tra le Aziende sanitarie ed ospedaliere nazionali e regionali ed i propri Fornitori; si definiscono i seguenti termini di pagamento delle prestazioni contrattuali.

I termini di pagamento e gli effetti dell'inosservanza di tali termini sono disciplinati dal D.lgs. 231/2002, così come modificato dal D.lgs. 192/2012, con riferimento alle disposizioni dettate per la Pubblica Amministrazione ed, in particolare, per gli "enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria".

In applicazione del comma 6, si stabilisce in giorni 60 (sessanta) la conclusione della procedura di accertamento della conformità del servizio fornito, da parte del Direttore dell'esecuzione, alle condizioni contrattuali.

Le parti concordano, inoltre, che il termine di pagamento decorra dalla data risultante dal timbro di ricezione della "fattura" apposto dalle singole Aziende contraenti (o da data successiva, nei casi previsti dal D. Lgs. 231/2002) e che il pagamento si consideri effettuato nella data di emissione del mandato di pagamento.

Le parti, in deroga alle disposizioni del D. Lgs. n. 231 del 9.10.2001, concordano convenzionalmente che il saggio d'interesse per ritardato pagamento è fissato nella misura del saggio legale vigente ex art. 1284 del Codice Civile.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle Aziende contraenti, interrompere le prestazioni previste dal presente capitolato.

Qualora il Soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d'impresa i pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unitariamente all'impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna impresa raggruppata in rapporto alla parte di prestazione.

A seguito di formale richiesta di tutte le imprese raggruppate, potrà essere concessa deroga alla regola suesposta.

Di contro la fatturazione, per gli obblighi fiscali connessi, deve essere effettuata da ciascuna impresa.

Art. 39. Cauzione definitiva

Il deposito cauzionale, da costituirsi prima della stipula del contratto, viene posto a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento di danni derivante dall'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché del rimborso delle somme che le Aziende contraenti dovessero eventualmente corrispondere non essendo tenute.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende contraenti, fermo restando quanto stabilito all'art. 42 "Penali per inadempimento", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.



Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte delle Aziende contraenti.

E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione.

L'importo del deposito cauzionale è pari al 5 % (cinque per cento) dell'importo di affidamento, esclusa Iva, come indicato dall'art. 113 del D.lgs. 163/06.

La garanzia deve essere prestata in uno dei seguenti modi:

- a.) con fidejussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui all'art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936 n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b.) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Azienda beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito; l'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato alla completa e regolare esecuzione del contratto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Nel caso di rinnovo del contratto, il deposito cauzionale dovrà essere rinnovato per lo stesso periodo di tempo e nella misura del 5% (cinque per cento) del nuovo importo contrattuale. La fidejussione sarà svincolata previa attestazione del regolare adempimento da parte dell'Assuntore degli obblighi contributivi ed assicurativi.

La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° comma, codice civile, nonché la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta".

Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta delle Aziende contraenti, ad effettuare il versamento della somma richiesta, entro quindici giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa.

Art. 40. Subappalto

L'Impresa dovrà indicare nell'offerta (Allegato B) la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi, restando comunque impregiudicata la responsabilità della stessa Impresa aggiudicataria.

La parte del servizio subappaltabile non potrà superare il 30% delle prestazioni che costituiscono l'oggetto del contratto.



In caso di subappalto, l'Impresa dovrà comunque ottenere la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 18 della legge 19.3.1990, n. 55 e successive modificazioni; pena l'immediata risoluzione del contratto in caso di violazione di tale obbligo.

Il pagamento del corrispettivo relativo ai servizi in subappalto sarà effettuato dal Fornitore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata. Dovrà inoltre trasmettere la documentazione prevista dall'articolo 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Art. 41. Verifiche di conformità

Le disposizioni legislative di riferimento sono gli articoli da 312 a 325 del Regolamento.

Nei casi in cui le particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali è fatta salva la possibilità di effettuare, in relazione alla natura dei beni e dei servizi ed al loro valore, controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.

La verifica di conformità è effettuata dal Direttore dell'esecuzione del contratto oppure da apposita commissione.

Successivamente alla verifica di conformità si può procedere al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto ("cauzione definitiva").

La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall'ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso termine previsto dal contratto.

Diversamente, alla conclusione del contratto si applica l'art. 322 del Regolamento.

Art. 42. Penali per inadempimento

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, oggetto dell'appalto, non vengano rispettate le tempistiche e/o le prescrizioni stabilite nel Disciplinare Tecnico, eccezione fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili alle Aziende contraenti, si applicherà una penale pari ad **€250,00** per ogni giorno di ritardo a decorrere dalla scadenza del termine previsto per ottemperare, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

In caso di ulteriori inadempienze diverse da quelle sopraindicate ciascuna Azienda contraente potrà applicare penali variabili sino alla misura massima del 10% (dieci per cento) del proprio importo contrattuale, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato e a seconda della gravità del medesimo.

Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati al Fornitore per iscritto dalle Amministrazioni contraenti. Il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della singola Azienda ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.



Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali le Aziende contraenti hanno la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, nel modo ritenuto più opportuno a spese del Fornitore, le prestazioni necessarie per il regolare andamento dei servizi ove l'impresa affidata non ottemperi agli obblighi assunti. L'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria, mediante ritenzione sulle somme spettanti al Fornitore in esecuzione del presente contratto o a qualsiasi altro titolo dovute, ovvero sulla cauzione definitiva se queste non bastanti.

Art. 43. Clausola risolutiva espressa

Si conviene che, senza necessità di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione ricettizia, da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nei seguenti casi:

- a) qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'articolo precedente "Penali per inadempimento", tre penalità;
- b) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Committenza;
- c) per gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;
- d) in caso di cessazione dell'attività, in caso di cessione del contratto non conseguente alla cessione dell'azienda o del ramo di attività; in caso di violazione delle disposizioni in materia di cessione dei crediti;
- e) in caso di esito negativo del periodo di prova;
- f) in caso di violazione delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- g) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte, saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Art. 44. Recesso

Nei casi di giusta causa, è espressamente prevista la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici;
- c) qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.



Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni contraenti.

Il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice Civile.

Art. 45. Divieto di cessione del contratto

Il Fornitore è tenuto a seguire in proprio le prestazioni oggetto dell'appalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs 163/2006. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D.Lgs 163/2006.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori del presente contratto non hanno effetto nei confronti delle Aziende contraenti fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia:

- proceduto alle comunicazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11.05.1991 n° 187;
- documentato il possesso dei medesimi requisiti di qualificazione richiesti dal bando al soggetto aggiudicatario.

Nei 60 giorni l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto con effetti risolutivi della situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della L. 31.05.1965, n° 575 e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative in termini di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza che sia intervenuta opposizione, l'atto di cessione produce nei confronti dell'Amministrazione tutti gli effetti ad esso attribuiti dalla legge.

Art. 46. Cessione del credito

Ai sensi dell'art. 117 del Codice dei contratti pubblici, ai fini dell'opponibilità alle AASSRR, i crediti derivanti dal presente contratto possono essere ceduti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia (il cui oggetto sociale preveda l'esercizio di attività di acquisto di crediti di impresa), a condizione che:

- il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autentica;
- sia notificato all'Amministrazione contraente.

Le cessioni di cui al comma precedente, sono efficaci e opponibili all'Amministrazione contraente qualora l'Azienda non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e/o al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'Amministrazione cui sia stata notificata può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.



Art. 47. Limitazioni a proponibilità di eccezioni

Il Fornitore non può opporre eccezioni, al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal contratto. Tutte le riserve che il Fornitore intende formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alle Aziende contraenti.

Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni dalla emissione del documento contabile, relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicitando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, il Fornitore decade dal diritto di far valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall'Amministrazione competente che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 48. Fallimento, liquidazione, ammissione in concordato amministrativo o controllato

In caso di fallimento, di scioglimento, di liquidazione della ditta aggiudicataria o di ammissione in concordato amministrativo o controllato della stessa, il contratto si risolverà di diritto.

La Federazione si riserva la facoltà di interpellare i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara in ordine di graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto.

Art. 49. Notifiche e comunicazioni

Le notifiche di decisioni o le comunicazioni alle quali si intenda dare data certa e da cui decorrano termini per adempimenti contrattuali, saranno effettuate a mezzo fax o posta certificata (confermati da successiva lettera raccomandata A.R), indirizzati al Fornitore nel domicilio legale indicato nel contratto. Anche le comunicazioni da parte del medesimo Fornitore alle Aziende contraenti alle quali la stessa intenda dare data certa, dovranno essere effettuate nello stesso modo.

Per la decorrenza dei termini di cui al presente articolo, si fa esclusivamente riferimento alla data di esito positivo della comunicazione fax o della posta certificata.

Art. 50. Spese contrattuali

Tutte le spese occorrenti e consequenziali alla stipulazione del contratto (imposte di bollo, tasse di registrazione, ecc.), nonché le spese di pubblicazione della gara ai sensi del D.L. 179/2012, convertito nella Legge n: 221/2012, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Fornitore.

Art. 51. Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato e relativi allegati, si fa riferimento, per quanto applicabili, alle norme del codice civile e a quelle vigenti in materia di contratti degli enti pubblici.



Art. 52. Foro competente

Foro competente delle eventuali controversie tra singola Azienda e Fornitore è il Tribunale competente per la sede della Committente interessata alla controversia.

In caso di controversia coinvolgente due o più Committenti, foro competente è il tribunale di Novara.



PARTE IV – DISCIPLINARE TECNICO E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELL'APPALTO

Art. 53. Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'espletamento del servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto elettronici a favore del personale autorizzato delle Aziende Sanitarie Locali A.S.L. BI, A.S.L. NO, e A.S.L. VCO ed eventuali (su richiesta) buoni pasto cartacei del medesimo valore facciale del buono pasto elettronico.

Le attività costituenti l'oggetto del servizio sono le seguenti:

- l'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante utilizzo di Badge (carta o tessera elettronica) presso gli Esercizi convenzionati con il Fornitore;
- la fornitura dei Badge necessari per l'erogazione del servizio e la loro eventuale sostituzione in caso di malfunzionamento, furto o smarrimento;
- l'erogazione dei servizi informatici necessari alla gestione ed al controllo del servizio sostitutivo di mensa;
- la fornitura degli strumenti hardware e software per la gestione informatica del servizio.

Per Fornitore si deve intendere il Soggetto giuridico risultato aggiudicatario del servizio sostitutivo di mensa.

Il servizio dovrà essere erogato per il tramite di una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, che svolgono una delle attività di cui all'art. 285 c. 3, lett. a) e b) del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.

Art. 54. Tipologia del servizio richiesto e valore facciale del buono pasto

Gli Utenti potranno consumare pasti ovvero acquistare generi alimentari e bevande presentando l'apposito Badge, fino alla concorrenza del valore facciale del buono pasto.

Il valore facciale del buono pasto esprime la capacità di acquisto del buono pasto.

I valori del buono pasto potranno essere modificati su richiesta delle singole Aziende nel corso del contratto; in questo caso la variazione del valore facciale comporta l'automatico adeguamento dei parametri economici del contratto derivanti dall'offerta in rapporto al valore.

Art. 55. Caratteristiche della carta/tessera elettronica

I buoni pasto elettronici devono essere veicolati su una carta o tessera elettronica, dotata di microchip o banda magnetica, di dimensioni e materiale del tutto simili a quelle utilizzate per le carte "bancomat" e contenere i dati di cui all'art. 285, comma 5 del D.P.R. n° 207/2010. Dovranno altresì riportare stampati in modo leggibile il nome, cognome, n° di matricola di ciascun dipendente o soggetto avente diritto al pasto sostitutivo di mensa.



Non sono ammesse offerte di carte così dette “ricaricabili”, in quanto le carte oggetto del presente appalto non devono nel modo più assoluto contenere valori monetari a scalare mano a mano che vengono utilizzate.

La carta/tessera elettronica dovrà avere le seguenti caratteristiche di utilizzo:

- i buoni pasto elettronici dovranno essere unicamente utilizzati presso Esercizi convenzionati;
- i buoni pasto elettronici daranno diritto esclusivamente alle prestazioni oggetto del presente capitolato;
- i buoni pasto elettronici non potranno essere utilizzati da Utenti diversi da quelli individuati dalle singole AA.SS.RR.;
- i buoni pasto elettronici non saranno cedibili, né utilizzabili quali denaro contante, per l’acquisto di prodotti non alimentari;
- i buoni pasto elettronici non daranno diritto a resti in denaro ad alcun titolo;
- i buoni pasto elettronici comportano l’obbligo da parte dell’Utente di regolare in contanti l’eventuale differenza tra il valore facciale del buono ed il maggior costo della consumazione richiesta;
- i buoni pasto dovranno essere utilizzati esclusivamente per la consumazione di un solo pasto al giorno, durante la giornata lavorativa;
- consentire il controllo della localizzazione, della data e dell’ora in cui avviene l’accesso, con fornitura periodica di file informatico, utile ai fini della contabilizzazione automatica dell’addebito in contabilità stipendi e del riscontro di presenza lavorativa;
- garantire, altresì, la sicurezza e la riservatezza delle informazioni trattate.

Art. 56. Consegna della carta/tessera elettronica

Entro 10 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva, le A.S.L. BI, NO e VCO, provvederanno ad inviare al Fornitore un file di Excel contenente l’elenco nominativo del personale avente diritto con indicazione del rispettivo numero di matricola e le reali modalità di utilizzabilità della carta. Il Fornitore aggiudicatario dovrà fornire, entro 10 gg. successivi alla data di invio dell’elenco, le tessere elettroniche personalizzate, che verranno consegnate ai dipendenti delle aziende sanitarie e agli aventi diritto, ed un elenco identificativo dei numeri di tessera associati al singolo avente diritto.

Il Fornitore dovrà altresì con oneri a proprio carico:

- a) procedere alla personalizzazione di nuove tessere, previa comunicazione da parte delle AASSRR in caso di nuove assunzioni o smarrimento, sottrazione, malfunzionamento delle tessere precedentemente emesse;
- b) attivare e/o disattivare le tessere che verranno assegnate in caso di sostituzione, nuova assunzione, o richiesta temporanea di disabilitazione entro 24 ore dalla richiesta effettuata dalla struttura aziendale competente.

Le Aziende contraenti si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore la possibilità di poter effettuare in loco, mediante proprio personale, alcune delle operazioni sopra descritte mediante fornitura alle medesime (Aziende) della strumentazione necessaria, senza ulteriori oneri aggiuntivi.

Art. 57. Caratteristiche tecniche del sistema informatico

Il Fornitore dovrà provvedere, a proprie cura e spese, alla fornitura ed installazione di terminali di acquisizione POS presso gli Esercizi convenzionati e alla fornitura di supporto informatico per

Sede Legale: Via dei Mille, 2 – 28100 NOVARA – Tel. 0321 374581/374604– Fax 0321 374562 - PEC:

fs.piemontenordest@legalmail.it

41



rendere disponibile i dati relativi ai pasti fruiti da ciascun soggetto beneficiario del servizio sostitutivo di mensa.

Il Fornitore deve garantire che il sistema non permetta la manomissione sul Badge, sui rilevatori automatici, sul sistema di raccolta, trasmissione, archiviazione e visualizzazione delle transazioni ed informazioni collegate.

In caso di mancato funzionamento del sistema informatico, il Fornitore dovrà garantire la rilevazione manuale dei dati relativi al consumo dei pasti e garantire la successiva registrazione dei dati rilevati manualmente sul sistema informatico.

Art. 58. Flusso telematico mensile

La gestione informatizzata del servizio, deve consentire alle Aziende la possibilità di disporre di tutti i dati relativi al consumo, riferiti sia al singolo dipendente che al singolo esercizio convenzionato, nonché dei dati sintetici e riassuntivi.

In particolare i reports in formato elettronico (excel e txt), da inviare a ciascuna Azienda dovranno contenere i seguenti dati:

- a) **Riepilogo mensile dei pasti erogati che dovrà indicare:**
- n. pasti totali erogati;
 - n. pasti erogati per singolo esercizio convenzionato;
- b) **Riepilogo analitico mensile** dei pasti usufruiti dal singolo dipendente che dovrà indicare il numero dei pasti totali usufruiti utili con dettaglio analitico giornaliero dei pasti con indicazione di:
- matricola del dipendente
 - numero di carta assegnata
 - data
 - ora
 - esercizio convenzionato

L'interfacciamento con gli applicativi della rilevazione presenze/assenze in uso presso le AA.SS.RR. dovrà avvenire tramite file in formato ascii (TXT).

Si segnalano di seguito gli applicativi attualmente in uso:

A.S.L. BI	A.S.L. NO	A.S.L. VCO
RAP	RIWEB	DIAPASON ON LINE
CSI PIEMONTE (MONDO EDP)	CABRIL	HONEYWELL

Le informazioni necessarie per tale integrazione sono le seguenti:

- rilevatore 2 caratteri (valore fisso 55)
- verso 1 carattere (valore fisso 0)
- causale 2 caratteri (valore fisso 00)
- badge 5 caratteri (è l'effettivo numero di badge del dipendente in azienda)
- anno 2 caratteri (il valore deve essere uguale all'anno corrente – [meno] 1980)
- mese 2 caratteri



- giorno 2 caratteri
- ore 2 caratteri
- minuti 2 caratteri

Es:

55000331450806111505

Il trasferimento dovrà avvenire in via differita su supporto e a cadenza da definirsi.

Art. 59. Esercizi convenzionati

L'erogazione del servizio dovrà avvenire mediante una rete di Esercizi convenzionati direttamente con il Fornitore, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 285 comma 9 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e delle prescrizioni del presente Capitolato, presso i quali dovrà essere garantita la fruizione di generi alimentari di buona qualità organolettica.

Il Fornitore del servizio è tenuto a fornire prova, **entro 35 giorni solari** consecutivi dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione definitiva, di aver attivato il numero di convenzioni indicate in sede di gara e con le caratteristiche indicate nel presente Capitolato Speciale. A tal fine, il Fornitore dovrà fornire l'elenco, per ciascuna sede, autocertificato ai sensi della normativa vigente, degli esercizi pubblici convenzionati con l'indicazione della ragione sociale o il nome del locale, il codice fiscale, l'indirizzo, la tipologia, il comune di appartenenza, utilizzando lo scheda di cui all'Allegato I.

Il Fornitore dovrà altresì allegare le stampe degli itinerari, estrapolati dal sito www.michelin.it/web.itinerari, per ciascun Esercizio convenzionato, ordinati e numerati secondo l'ordine progressivo delle sedi indicato nell'Allegato H. Ciascuna stampa dovrà riportare in alto a destra il numero di riferimento della sede territoriale, alla voce "partenza" l'indirizzo della sede territoriale a cui fa riferimento (vedasi l'Allegato F) e alla voce "arrivo" l'indirizzo dell'esercizio oggetto di convenzione utilizzando l'opzione "itinerario – il più corto – pedonale".

Se la prova non viene fornita l'impresa decade dall'aggiudicazione e il servizio affidato all'impresa che segue in graduatoria.

Il Fornitore ha l'obbligo di garantire il mantenimento dello stesso numero di Esercizi convenzionati per l'intera durata del contratto.

Gli Esercizi convenzionati dovranno appartenere ad una delle seguenti categorie, previste dall'art. 285, comma 3 del D.P.R. citato:

- Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991 n. 287 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, nonché da mense aziendali ed interaziendali;
- Rosticcerie e Gastronomie artigianali, i cui titolari debbono essere iscritti all'albo di cui all'Art. 5, 1° comma, Legge 8 agosto 1985 n.443, nonché dagli esercizi di vendita di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 ed alle eventuali leggi regionali in materia di commercio, legittimati a vendere i prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

Gli Esercizi convenzionati dovranno:

- essere muniti delle relative e prescritte licenze di somministrazione e, così come richiamato anche nell'art. 285 comma 3 del D.P.R. 5.10.2010 n° 207, dell'autorizzazione sanitaria;



- compatibilmente con la categoria dell'esercizio, avere caratteristiche tali da garantire un'adeguata ricettività;
- esporre la vetrofania (adesivo recante l'indicazione di accettazione del buono pasto elettronico).

Il Fornitore del servizio è responsabile del corretto adempimento, da parte degli Esercizi convenzionati, delle condizioni del presente capitolato delle quali si fa garante, rimanendo fermo in ogni modo che è il Fornitore del servizio, in via esclusiva, ad assicurare i rapporti con gli Esercizi.

Tutte le spese relative al servizio sono a carico del Fornitore, comprese quelle derivanti da danni - da chiunque cagionati - o da guasti di qualsiasi tipo a cui possa essere soggetto il sistema informatico che costituisce supporto del servizio medesimo e quant'altra spesa necessaria al regolare funzionamento del servizio.

Le Aziende contraenti, nel caso di apertura di nuove sedi, in corso di vigenza contrattuale, avranno la facoltà di richiedere al Fornitore un incremento del servizio mediante l'attivazione di altre convenzioni con esercizi ubicati nei pressi delle sedi stesse.

Il Fornitore dovrà inoltre comunicare alla Stazione appaltante ed alle Aziende contraenti, le risoluzioni delle convenzioni che interverranno nel corso dell'appalto e procedere a convenzionare altri esercizi in sostituzione aventi stessa ubicazione di quelli cessati.

Le AASSRR contraenti non assumeranno alcun obbligo nei confronti dei titolari degli Esercizi convenzionati ed il Fornitore si impegnerà a tenere le AASSRR sollevate ed indenni da ogni pretesa degli stessi.

L'elenco degli Esercizi dovrà essere fornito ad ogni singola Azienda per permetterne la pubblicazione sulla rete intranet, ciò al fine di renderlo facilmente consultabile dagli interessati.

per il Soggetto offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi e per gli effetti della norma di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. vengono espressamente approvate ed accettate le clausole di cui a tutti gli articoli del presente capitolato.

Letto, confermato, accettato e sottoscritto



Il presente capitolato è formato da **n. 59 articoli** e dai seguenti allegati:

- Allegato A: Istanza di partecipazione
- Allegato B: Modello Subappaltatori
- Allegato C: Modello dichiarazione unica sostitutiva fatti e stati plurimi
- Allegato D.1: Modello Avvalimento
- Allegato D.2: Modello Avvalimento
- Allegato E Schema offerta economica
- Allegato F Elenco sedi AA.SS.RR.
- Allegato G Dichiarazione percentuale di sconto e tempi di pagamento agli esercizi convenzionati/convenzionabili
- Allegato H Dichiarazione impegno di convenzionamento.
- Allegato I Elenco servizi convenzionati

per il Soggetto offerente
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

